Sentenza n. 271/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 74088 R.G. promosso da (omissis) nato a (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Canonico Giuseppe (CNNGPP57P01F798F), presso il quale elettivamente domicilia in Nola alla via Verdi n. 12 (giuseppe.canonico@pec.it),

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Vincenzo Di Maio (DMIVCN62E28E131B; pec: avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it), e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto.

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 23.5.2025, con

l’assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente l’avv. Giuseppe Canonico e per l’Inps l’avv. Vincenzo Di Maio;

Fatto e Diritto

1. Il ricorrente (omissis), ex dipendente della Polizia di Stato in quiescenza dal 2013, ha premesso di aver presentato istanza per il riconoscimento della pensione di privilegio in seguito alle infermità considerate dipendenti da ragioni di servizio consistenti in: “*Spondilodiscoartrosi a maggior impegno del tratto cervico-lombare con limitazione funzionale e radicolopatia 1,5 bilaterale, sinusite frontale cronica sinistra*”.

Con il verbale BL/G n. RM122002816 del 22.3.2022 il Dipartimento Militare di Medicina legale di Roma ha rilevato di non aver potuto provvedere ad alcun giudizio nei confronti di (omissis)in quanto, benchè regolarmente convocato per due volte, non si sarebbe presentato alle visite programmate del 18.5.2020 e del 30.10.2020.

Il ricorrente in riferimento alla prima convocazione del 18.5.2020 ha rappresentato di aver inviato in data 5.5.2020 una mail al Ministero della difesa chiedendo il rinvio della visita, atteso che in ragione dell’emergenza connessa al coronavirus non avrebbe avuto la possibilità di effettuare gli accertamenti sanitari richiesti dal Dipartimento; ha inoltre rilevato di non aver mai ricevuto la seconda convocazione della visita programmata per il 30.10.2020.

Ebbene, tanto premesso, parte ricorrente con il giudizio in epigrafe ha

chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità "*Spondilodiscoartrosi a maggior impegno del tratto cervico-lombare con limitazione funzionale e radicolopatia 1,5 bilaterale, sinusite frontale cronica sinistra*", con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio (giugno 2013).

2. Con la memoria del 18.10.2024 l'Inps ha eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato, atteso che in assenza della visita non è stato possibile definire il procedimento di pensione privilegiata; in via subordinata ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici e in ordine agli interessi e alla rivalutazione si è riportata a quanto statuito dalla sentenza del 18.10.2002 n. 10/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti.

3. All'esito dell'udienza del 18.10.2024, con l'ordinanza n. 116 del 28.10.2024 questo Giudice, ravvisando la necessità di un approfondimento istruttorio per l'accertamento del requisito sanitario, ha dato incarico all'Unità operativa medicina legale Asl Napoli 1 Centro di fornire motivato parere sui seguenti quesiti: "*se possa ritenersi che le infermità "Spondilodiscoartrosi a maggior impegno del tratto cervico-lombare con limitazione funzionale e radicolopatia 1,5 bilaterale, sinusite frontale cronica sinistra" siano dipendenti da causa di servizio; quale sia, in caso positivo, la categoria pensionistica ascrivibile e la relativa data di decorrenza"*.

4. In data 20.5.2025 l'Asl ha inviato il parere nei termini richiesti.

5. All'udienza del 23.5.2025 parte ricorrente ha depositato l'istanza di pensione di privilegio e per il resto ha condiviso il parere dell'Asl chiedendo l'accoglimento del ricorso; diversamente l'Inps convenuta nel riportarsi alla memoria e agli atti depositati ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il giudizio è così passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

6. In via preliminare va respinta l'eccezione dell'Inps di difetto di legittimazione passiva, atteso che l'Istituto è parte sostanziale nel procedimento amministrativo di definizione del trattamento di pensione del ricorrente.

7. Nel merito, ai fini dell'accertamento del requisito sanitario, l'Asl Na 1 centro ha svolto le operazioni peritali attraverso la visita diretta del ricorrente in data 27.1.2025 e l'esame della documentazione medica agli atti, e in risposta ai quesiti posti in ordinanza, ha espresso il seguente parere: "*Con quanto emerso dalla collazione in atti e da quanto esibito anche all'atto dell'accertamento peritale svolto, le infermità spondiloartrosi a maggior impegno del tratto cervico-lombare con limitazione funzionale e radicolopatia L5 bilaterale, sinusite frontale cronica sinistra sono - da noi - da ritenere SÌ dipendenti da causa di servizio, come peraltro risulta dalla documentazione esaminata che anche la CMO aveva concesso il beneficio già*

*all'epoca, quando era legittimo farlo; la categoria pensionistica ascrivibile è la VIII Categoria della Tabella A, a decorrere dall'epoca della domanda*".

Si evidenzia che l'Asl ha preso in considerazione il verbale della Commissione medica Ospedaliera, la documentazione prodotta dal ricorrente e il foglio matricolare, e per tali ragioni il suddetto parere appare fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto nel medesimo menzionate; e pertanto questo Giudice ritiene che sussistono i presupposti per il riconoscimento della dipendenza da ragioni di servizio della lamentata infermità, con attribuzione della pensione di privilegio di ottava categoria della Tab. A di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1981 n. 834.

8. In ordine alla decorrenza della pensione, l'art. 191 del DPR 29.12.1973 n. 1092 prevede che "*Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti*".

Nel caso in esame parte ricorrente in udienza si è limitata a depositare la ricevuta del 30.7.2013 dello "stato di gestione di una pratica di pensione diretta di privilegio" cui non si conosce contenuto e oggetto;

quindi, non si è in presenza di un dato certo rispetto al periodo in cui è stata presentata la domanda di pensione di privilegio delle patologie di cui in questa sede il (omissis)lamenta la dipendenza da ragioni di servizio.

In ogni caso, questo Giudice ritiene di valorizzare il momento in cui l'Inps il 7.2.2018 ha attivato l'iter per gli accertamenti clinici presso il Dipartimento di medicina legale di Roma, atteso che tale avvio del procedimento amministrativo presuppone di certo una richiesta dell'interessato.

Pertanto, facendo applicazione dell'art. 191 del DPR 29.12.1973 n. 1092 e prendendo in considerazione il mese di febbraio del 2018 quale momento presunto di presentazione dell'istanza di pensione ed essendo trascorsi più di due anni dalla quiescenza di (omissis)del 2013, la pensione di privilegio va fatta decorrere dal mese di marzo 2018.

9. Non può essere accolta l'eccezione di prescrizione dell'Inps. Al riguardo l'art. 2 del r.d.l. 19 gennaio 1939 n. 295, convertito nella l. n.739 del 1939, come sostituito dall'art. 2 della l. 7 agosto 1985, n. 428, dispone che: "*le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione … dovuti dallo Stato si prescrivono con il decorso di cinque anni*" (comma 1); "*il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente … e decorre dal giorno in cui il diritto può essere*

*fatto valere*" (comma 2); inoltre, ai sensi dell'art. 143, comma 5, del d.p.r. n. 1092 del 1973, che ha richiamato espressamente il predetto art. 2, il termine di prescrizione "*non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione sia portato a conoscenza dell'interessato*". A tal proposito appare utile rilevare che, mentre il diritto alla pensione è imprescrittibile ai sensi dell'art. 5 del T.U. 29.12.1973 n. 1092, il diritto soggetto a prescrizione è quello concernente i singoli ratei di pensione, il quale si prescrive entro il termine quinquennale (per tutte, cfr. Corte dei conti Sez. II, 21 maggio 2003, n. 207 e SS.RR. n.16/QM 9 settembre 2003).

Nel caso in esame considerato che il (omissis)nel novembre del 2022 è venuto a conoscenza del verbale del Dipartimento di medicina legale di Roma e che il ricorso è del 4.10.2023 non risulta maturata alcuna prescrizione.

10. Pertanto, in parziale accoglimento della domanda attorea, questo Giudice ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento della dipendenza da ragioni di servizio della patologia di cui al libello introduttivo di (omissis) con ascrizione all'ottava categoria della Tabella A del Decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1981 n. 834, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente alla pensione privilegiata con decorrenza dal mese di marzo 2018.

Sulle maggiori somme così dovute compete, ai sensi dell'art. 429 del

codice di procedura civile, il diritto agli interessi nella misura legale ex art. 1284 del codice civile e all'eventuale maggior danno da svalutazione calcolato secondo gli indici Istat di cui all'art. 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nella sola misura eccedente detti interessi; quanto sopra, a decorrere dalle scadenze de jure delle singole rate di pensione, sino all'effettivo soddisfo, come indicato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con le sentenze del 18.10.2002 n. 10/2002/QM e del 29.10.2008 n. 6/2008/QM.

11. In considerazione del parziale accoglimento del ricorso, si dispone la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Regione Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso a Napoli, nella Camera di Consiglio del 23.5.2025.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 18/08/2025

Per Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

Il Funzionario

Dott. Francesco Fiordoro

(firma digitale)